

N. TAR	2012 – 103
N. PROTOCOLLO	151151 DEL 21.12.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Decisione della Commissione che chiude il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America e pone fine alla registrazione di tali importazioni imposta dal regolamento (UE) n. 771/2012.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 21.12.2012 che pubblica la Decisione della Commissione 2012/825/UE che chiude il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America e pone fine alla registrazione di tali importazioni imposta dal regolamento (UE) n. 771/2012.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 22 dicembre 2012,

- ✓ è chiuso il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di bioetanolo, talvolta denominato “etanolo combustibile”, ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore a 10 % (v/v) attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed ex 3824 90 97 e originario degli Stati Uniti d'America;
- ✓ le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 771/2012 e, sulle importazioni così registrate, non devono essere riscossi dazi compensativi;
- ✓ il regolamento (UE) n. 771/2012 è abrogato.

Per ulteriori più dettagliate informazioni, si rimanda alla lettura della Decisione 2012/825/UE allegata alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio
f.to Dott.ssa Paola Paliano

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/9”

